



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
EX DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
EX UFFICIO POCOI II

///Ufficio di Segreteria del Comitato
interministeriale per gli affari
comunitari europei - CIACE
Dipartimento per le Politiche
Europee

mail to: infociaceattiue@governo.it

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione. 8842/12. COM(2012)150.

In riferimento alla nota di pari oggetto di codesto Dipartimento, pervenuta via posta elettronica in data 26 aprile 2012, si rappresenta che lo scrivente Ministero non costituisce - ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 2, della legge n. 11/2005 - l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per la materia *de qua*.

Si evidenzia, al riguardo, che i provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive di cui all'oggetto sono stati tutti adottati su proposta del Ministero dello sviluppo economico, già Ministero delle attività produttive.

Nel merito della proposta di modifica della direttiva 2001/113/CE, ad ogni modo, questo Ministero ritiene di dover segnalare che l'ipotesi di delega alla Commissione europea del potere di modifica dell'allegato I - inerente le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni ed alle definizioni dei prodotti interessati, elementi essenziali della direttiva - non appare in linea con l'articolo 290 del TFUE, che dà facoltà al legislatore di "*delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo*".

Si evidenzia, al riguardo, che la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 – che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana – esclude dai poteri di modifica delegati alla Commissione gli allegati I e II, concernenti rispettivamente “denominazione, definizioni e caratteristiche dei prodotti” e “definizione delle materie prime”, in quanto considerati elementi essenziali.

La medesima direttiva, peraltro, prevede una delega di potere della durata di cinque anni, contrariamente alla proposta ora in discussione che propone una delega illimitata nel tempo.

Per analogia, si ritiene pertanto opportuno che la delega di potere di cui alla proposta di modifica alla direttiva 2001/113/CE, limitata ad un periodo di cinque anni, non consenta di emendare l'allegato I.

Si fa, altresì, presente che l'opportunità di limitare la durata delle deleghe di potere concesse alla Commissione europea riguarda tutte le direttive in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Felice Assenza)

